

Specifiche relative ai criteri di priorità:

Per il criterio n. 1

La relazione tecnica, richiesta con circolari/istruzioni operative di A.G.E.A., firmata da un soggetto abilitato deve concernere tutte le operazioni ammissibili.

Per il criterio n. 2

Si considerano unicamente le imprese che nell'ultima campagna vendemmiale hanno vinificato in percentuale maggiore uve prodotte con uno dei metodi indicati al criterio n. 2 (non cumulabili).

Per il criterio n. 3

Si considerano le produzioni di vini DOP/IGP rivendicate desunte dalla dichiarazione di produzione di vino e mosto dell'ultima campagna vendemmiale chiusa (2020) (non cumulabili).

Per il criterio n. 4

Si considera unicamente il legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda.

Per il criterio n. 5 a

Si considerano conferenti i fornitori di materia prima (uva) desunti dalla dichiarazione di produzione di vino e mosto dell'ultima campagna vendemmiale chiusa 2020). e/o i fornitori di vino e prodotti a monte (m.p.f., v.n.f.) desunti dai documenti di trasporto dei prodotti ricevuti nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.